

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE

REGOLAMENTO RECANTE LE MODALITÀ PER L'ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE NEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

Art. 1

Finalità

1. Ai sensi dell'art. 10 del Regolamento di Dipartimento, è eletta nel Consiglio di Dipartimento una rappresentanza degli studenti pari al 15% arrotondato per eccesso dei componenti l'Organo.

Art. 2

Indizione delle elezioni

1. Il Direttore indice, con un anticipo di almeno 30 gg., le elezioni della suddetta rappresentanza con un proprio decreto, nel rispetto delle norme dello Statuto e del Regolamento di Dipartimento. A tale provvedimento viene garantita la massima pubblicità, anche mediante il sito web del Dipartimento.
2. Il provvedimento di indizione delle elezioni deve indicare:
 - a) il calendario per le operazioni di voto e di scrutinio;
 - b) il numero degli eligendi, suddiviso proporzionalmente al numero degli iscritti ai corsi di laurea di pertinenza esclusiva del Dipartimento. Per la determinazione degli eligendi si applica comunque quanto previsto dall'art. 31, c. 2, dello Statuto;
 - c) l'orario di costituzione e di apertura di tutti i seggi elettorali nonché quello di inizio delle operazioni di scrutinio.

Art. 3

Organizzazione

1. La Direzione del Dipartimento di Scienze Politiche cura tutte le operazioni elettorali.
2. Con provvedimento del Direttore è istituito un Ufficio Elettorale con il compito di:
 - a) predisporre le liste degli elettori assegnati a ciascun seggio, sulla base degli elenchi nominativi degli aventi titolo all'elettorato attivo, almeno 15 giorni prima della data delle votazioni;
 - b) ricevere le candidature in liste concorrenti;
 - d) verificare i requisiti di eleggibilità dei candidati;
 - e) pubblicizzare le candidature mediante elenchi in ordine alfabetico e le liste secondo l'ordine di presentazione delle stesse, e curarne l'affissione negli albi delle strutture del Dipartimento;
 - f) tenere a disposizione dei candidati che ne facciano richiesta copia degli elenchi degli aventi diritto al voto.
3. Gli aventi titolo che non risultino inclusi negli elenchi di cui al comma precedente hanno facoltà, entro il settimo giorno precedente le votazioni, di proporre ricorso scritto al Direttore, che decide in merito entro le successive quarantotto ore.

Art. 4

Commissione Elettorale di Dipartimento

1. Con provvedimento del Direttore è istituita la Commissione Elettorale di Dipartimento che ha il compito di:
 - a) esprimere pareri;
 - b) accertare la regolarità di tutte le operazioni elettorali ed elaborare i dati di ciascun seggio;
 - c) dichiarare i risultati delle votazioni.
2. La Commissione Elettorale di Dipartimento è composta da tre professori (preferibilmente uno di prima fascia, uno di seconda fascia e un ricercatore), di cui almeno uno esperto in materie giuridiche, designati dal Direttore che individua, altresì, tra i medesimi anche il Presidente della Commissione.
3. La Commissione Elettorale di Dipartimento è integrata, con funzioni consultive, da un rappresentante per ciascuna lista concorrente. Fino all'integrazione con i rappresentanti di cui sopra la Commissione opera nella sua composizione di base.

Art. 5

Propaganda elettorale

Le modalità di svolgimento della propaganda elettorale sono determinate dal Direttore nel decreto che indice le elezioni.

Art. 6

Seggi

1. Con provvedimento del Direttore di Dipartimento sono costituiti i seggi per le elezioni delle rappresentanze studentesche presso le aule del Dipartimento di Scienze Politiche ubicate all'interno della Città Universitaria.
2. Il seggio elettorale è composto da un Presidente, due scrutatori effettivi, due supplenti ed un segretario, scelti tra il personale tecnico-amministrativo in servizio.

Art. 7

Modalità di voto

1. L'espressione del voto è libera e segreta.
2. Le operazioni di voto sono pubbliche.
3. A tutte le operazioni elettorali del seggio può assistere un rappresentante per ciascuna lista concorrente. Le designazioni dei predetti rappresentanti devono pervenire alla Direzione del Dipartimento almeno due giorni prima delle votazioni.

4. Il Presidente del seggio sovrintende al buon andamento di tutte le operazioni elettorali e alla loro regolarità.

5. Per il regolare svolgimento delle operazioni di voto, il Presidente del seggio:

- a) accerta l'identità personale dell'elettore per mezzo di valido documento di riconoscimento munito di fotografia;
- b) accerta l'iscrizione dell'elettore nelle liste dei votanti;
- c) consegna a ciascun votante la scheda e la matita e cura che l'elettore apponga la firma sull'apposito elenco;
- d) assicura l'introduzione nella rispettiva urna sigillata di ciascuna scheda votata dall'elettore in cabina.

6. Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il proprio voto con l'assistenza di un altro elettore del medesimo seggio liberamente scelto; l'impedimento, ove non sia evidente, deve essere comprovato da certificato medico rilasciato dalla struttura pubblica competente. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore impedito. Il Presidente ne prende nota a verbale.

7. Ciascun elettore può esprimere una preferenza. E' possibile esprimere una seconda preferenza se di genere diverso.

Art. 8

Modalità di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio hanno inizio presso ciascun seggio, in seduta pubblica, e proseguono ininterrottamente sino alla loro conclusione.

2. Sono nulle le schede che:

- a) non siano quelle consegnate nel seggio o non risultino timbrate e autenticate secondo le modalità previste;
- b) presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che con essi l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
- c) contengano voti espressi in modo equivoco, oppure a favore di persone che non risultino tra i candidati, oppure a favore di più liste o più nomi, che non corrispondono a quanto previsto dall'art. 7, c. 7, del presente regolamento.

3. In caso di imprecisa indicazione del nominativo votato è valido il voto che contenga elementi sufficienti di identificazione.

4. Prima di chiudere la seduta, il Presidente raccoglie le schede votate e scrutinate, una copia del verbale, le tabelle di scrutinio, l'elenco firmato dai votanti in un plico che sigilla e quindi firma sui lembi di chiusura unitamente agli altri componenti il seggio e lo rimette alla Direzione del Dipartimento.

Art. 9

Sistema elettorale e proclamazione degli eletti

1. Alle liste concorrenti è attribuito un numero di rappresentanti proporzionale al numero di voti conseguito dalla lista o dai suoi candidati secondo le seguenti modalità:

- a) per ogni Lista è determinata la “cifra elettorale” costituita dal totale dei voti validi ottenuti;
- b) per ogni Lista è determinata altresì la “cifra individuale” costituita dal totale dei voti validi di preferenza attribuiti a ciascun candidato della Lista;
- c) la “cifra elettorale” di ogni Lista è divisa successivamente per uno, per due e così via sino alla concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere, determinando i relativi quozienti;
- d) tutti i quozienti si graduano in ordine decrescente scegliendo poi fra essi quelli più alti in numero uguale a quello dei rappresentanti da eleggere; a parità assoluta di quozienti è scelto quello cui corrisponde la minore “cifra elettorale”;
- e) le rappresentanze sono assegnate alle liste in corrispondenza ai quozienti scelti come indicato nella lettera precedente;
- f) risultano eletti, Lista per Lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze: a parità di numero di preferenze risulta eletto il candidato più giovane per età.

2. Il Direttore, sulla base della dichiarazione dei risultati delle votazioni effettuata dalla Commissione Elettorale, proclama gli eletti.

3. I risultati elettorali sono resi pubblici in apposito spazio presso il Dipartimento entro quindici giorni dalle elezioni.

Art. 10

Ricorsi

1. Eventuali ricorsi o eccezioni avverso tutte le operazioni elettorali, dal provvedimento di indizione alla comunicazione dei risultati, possono essere presentati al Direttore entro le 48 ore successive alla pubblicazione del provvedimento che si intende impugnare; su di essi la Commissione Elettorale di Dipartimento decide entro le 48 ore successive.

2. Avverso le decisioni della Commissione può proporsi ricorso al Senato Accademico entro 48 ore dall'adozione delle stesse.

Art. 11

Durata del mandato

1. Il mandato elettorale cessa allo scadere del triennio accademico cui si riferiscono le elezioni.

2. In caso di rinuncia dell'eletto o di decadenza del medesimo prima della scadenza del mandato, anche per cambiamento di *status* o dimissioni, subentra il primo dei non eletti per il quale persistano i requisiti di eleggibilità

3. La decadenza per cambiamento di *status* non interviene nel caso in cui lo studente eletto si iscriva, senza soluzione di continuità, ad un corso di laurea magistrale dopo il conseguimento della laurea di primo livello. Si intende iscritto senza soluzione di continuità ad un corso di laurea

magistrale lo studente che formalizzi tale iscrizione entro il termine ultimo previsto per l'anno accademico successivo a quello in cui è stata conseguita la laurea di primo livello.

Nel periodo intercorrente tra il conseguimento della laurea di primo livello e la formalizzazione dell'iscrizione ad un corso di laurea magistrale entro il citato termine ultimo, lo studente eletto conserva, in regime di *prorogatio*, il diritto a partecipare alle riunioni dell'organo di cui è componente con diritto di voto.

Art. 12

Elettorato attivo e passivo

1. Sono elettori tutti gli studenti che, alla data delle votazioni:

- risultino iscritti all'anno accademico corrente ai Corsi di laurea triennale e magistrale coordinati dal Dipartimento di Scienze Politiche;
- abbiano sostenuto positivamente almeno un esame negli ultimi tre anni (art. 32, comma 2, lettera c) dello Statuto Sapienza).

2. Possono essere eletti tutti gli studenti che, alla data delle votazioni:

- risultino iscritti all'anno accademico corrente ai Corsi di laurea triennale e magistrale coordinati dal Dipartimento di Scienze Politiche;
- abbiano sostenuto positivamente almeno un esame negli ultimi tre anni (art.32, comma 2, lett.c Statuto);
- non ricadano nelle fattispecie previste dal "Codice Etico" dello Statuto della Sapienza

Art. 13

Candidature

1. Le candidature sono presentate in liste tra loro concorrenti con un numero di candidati non superiore a quello degli eligendi.

2. La presentazione delle liste di candidati, ovvero delle candidature individuali, avviene mediante deposito presso l'Ufficio Elettorale. Il provvedimento di indizione fissa, in relazione alla data delle votazioni, il termine ultimo di tale presentazione.

3. La presentazione della lista è effettuata da un elettore, firmatario della lista stessa, che non sia candidato.

4. Le liste sono contrassegnate dall'Ufficio Elettorale con un numero ordinale progressivo riflettente l'ordine di presentazione.

5. Dell'avvenuta presentazione è rilasciata dall'Ufficio Elettorale apposita ricevuta con l'indicazione della data, ora e numero ordinale progressivo assegnato alla lista.

6. Ciascuna lista di candidati deve essere contrassegnata da una denominazione, da un motto o da un simbolo, comunque atti alla sua identificazione. Qualora la denominazione, motto o simbolo di una lista sia confondibile con quella di altra lista presentata in precedenza ovvero appaia scorretta o sconveniente, l'Ufficio Elettorale, entro due giorni dalla presentazione, invita il presentatore ufficiale ad apportare, pena l'esclusione, le modifiche del caso.

7. I candidati sono riportati nella lista con l'indicazione del cognome, nome, corso di studio cui sono iscritti, numero di matricola e sono contrassegnati con numeri arabi progressivi.

8. Gli studenti in possesso dei requisiti prescritti non possono candidarsi in più liste, a pena di esclusione da tutte.

Art. 14

Modalità di sottoscrizione delle liste

1. Le liste dei candidati per la designazione dei rappresentanti nel Consiglio di Dipartimento devono essere sottoscritte da un numero di studenti, iscritti alla Facoltà, non inferiore a 20. I sostenitori devono far parte del corpo elettorale secondo quanto stabilito nell'art. 12 del presente regolamento. Per i sostenitori devono risultare i dati anagrafici, gli estremi del documento di identificazione, il corso di laurea di appartenenza, il numero di matricola.

2. L'Ufficio Elettorale accerta la regolarità delle sottoscrizioni. Le sottoscrizioni irregolari o non comprensibili nei dati richiesti sono nulle.

3. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista o figurare come presentatore per più liste.